



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-16

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di Aprile il sottoscritto Cardona Giuseppe in qualità di dirigente di Direzione Progetti Per la Città, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO I.G.A., NELLA PERSONA DEL DOTT. GEOL. PAOLO EMANUELE CASCINO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE"

C.U.P. B32H18000820004 - MOGE 20254 - CIG: Z772BE3D91

Adottata il 17/04/2020
Esecutiva dal 17/04/2020

17/04/2020	CARDONA GIUSEPPE
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-191.0.0.-16

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO I.G.A., NELLA PERSONA DEL DOTT. GEOL. PAOLO EMANUELE CASCINO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE"

C.U.P. B32H18000820004 - MOGE 20254 - CIG: Z772BE3D91

Su proposta del Responsabile del Procedimento Geol. Giorgio Grassano

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione - n. 2019-188.0.0.-56, adottata in data 20/06/2019, esecutiva dal 23/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo e l'individuazione delle modalità di gara dei lavori di "regimazione idrologica ed opere di ingegneria naturalistica presso un tratto di via Cassinelle, in località Sestri Ponente", per un importo complessivo dei lavori stessi, "a misura", da porre a base di gara, di Euro 70.900,69, di cui Euro 6.659,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 4.214,86 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progetti per la Città N. 2019-191.0.0.-3 del 05 dicembre 2019 sono stati aggiudicati all'impresa I.L.S.E.T. SRL, a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b, D.lgs. 50/2016, i lavori in oggetto con il ribasso offerto del 15,761%, per un importo contrattuale di Euro 61.439,95;
- con Verbale prot. 4159/2020 del 08/01/2020 sono stati consegnati i lavori in epigrafe all'impresa ILSET srl e che da tale data decorrono i tempi contrattuali per l'espletamento degli stessi.

Premesso inoltre che:

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è altresì necessario provvedere con urgenza alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

così come disposto dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

- è stato stimato l'importo necessario per provvedere all'affidamento di incarico a professionista esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in Euro 1.589,43, comprensivo di spese ed esclusi oneri previdenziali e IVA (22%);
- in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. cit.

Considerato che:

- è stato contattato il professionista Geol. Paolo Emanuele Cascino che, in qualità di socio e legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato I.G.A., sede legale Viale Dante 97/1, 16039 Sestri Levante (Ge), codice fiscale CSCPMN69D15E488D, partita IVA numero 01329930992, si è impegnato a svolgere l'attività in oggetto offrendo un ribasso percentuale del 15 %, pari ad Euro 238,43 sull'importo del servizio di cui trattasi che pertanto viene a determinarsi in Euro 1.351,00, oltre contributo previdenziale (2%) ed IVA (22%);
- l'offerta presentata può ritenersi congrua e pertanto si può procedere all'affidamento dell'incarico al professionista sopra indicato;
- il Professionista Dott. Geol. Paolo Emanuele Cascino, in base al curriculum vitae presentato, risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico in oggetto e, in particolare, di un attestato in corso di validità relativo all'aggiornamento periodico previsto dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08.

Dato atto che:

- il Geol. Emanuele Paolo Cascino ha vistato per accettazione l'allegato schema di contratto che prevede per l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un importo complessivo dell'incarico di Euro 1.351,00, oltre contributo previdenziale (2%) ed IVA (22%);
- la spesa di Euro 1.351,00 trova copertura nelle spese tecniche di cui al quadro economico dell'intervento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2019-188.0.0.-56 del 20/06/2019;
- è stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al predetto Professionista, le cui risultanze sono depositate e disponibili presso il Settore Geotecnica, Idrogeologia, Espropri e Vallate della Direzione Progetti per la Città;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;
- Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'avvenuto affidamento, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i dei lavori di "Regimazione idrologica ed opere di ingegneria naturalistica presso un tratto di via Cassinelle, in località Sestri Ponente", allo Studio Tecnico Associato I.G.A (codice BENF 51530), nella persona del Dott. Geol. Paolo Emanuele Cascino, nato a Lavagna il 15.04.1969, in qualità di socio e legale rappresentante, sede legale in Viale Dante 97/1, 16039 Sestri Levante (GE), codice fiscale **CSCPMN69D15E488D** e partita IVA 01329930992, iscritto all'O.R.G.L Genova n° 468/AP con sede in Viale Dante n° 97/1 – Sestri Levante (GE);
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante, vistato per accettazione dall'affidatario dell'incarico in oggetto, per l'importo di Euro 1.351,00 oltre Cassa Previdenziale al 2% (27,02 euro) e oltre I.V.A. al 22% (303,16 euro) per un importo complessivo dell'incarico di euro 1.681,18 (milleseicentoottantuno/18);
- 3) di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.681,18 risulta congrua sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e dei ribassi applicati, nonché in rapporto all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere e trova copertura finanziaria con IMP 2019/9203 già assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2019-188.0.0.-56 del 20/06/2019;
- 4) di dare atto che è stato verificato il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;
- 5) di provvedere a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1), demandando al competente Ufficio dell'Area la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
- 6) di dare mandato alla Direzione Progetti per la Città per il pagamento, con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con le modalità previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1 c. 4 Lett.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A del Regolamento medesimo e, in particolare affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

- 8) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;
- 9) di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Giuseppe Cardona

COMUNE DI GENOVA Cronologico n.in data 2020

Scrittura privata in forma elettronica per l'affidamento del servizio di: "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "REGIMAZIONE IDROLOGICA ED OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PRESSO UN TRATTO DI VIA CASSINELLE, IN LOCALITÀ SESTRI PONENTE" - Comune di Genova".

Tra il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Arch. Giuseppe Cardona, nato a Taurianova (RC) il 30/08/1970, domiciliato presso la sede del Comune – Direzione Progetti per la Città, nella qualità di Direttore;

E

il Dott. Geol. Paolo Emanuele Cascino, nato a Lavagna il 15/04/1969 codice fiscale CSCPMN69D15E488D, socio e legale rappresentante dello "Studio Tecnico Associato I.G.A" con sede in Via Dante n° 97/1, Sestri Levante (GE), partita IVA 01329930992 (tel/fax studio: 0185/42052; Cell: 328 8946676, e-mail: info@igastudio.it, pec: paolocascino@epap.sicurezzapostale.it), iscritto all'O.R.G.L della Provincia di Genova al n° 468/AP, di seguito per brevità denominato "il Professionista",

Si Premette

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città numero adottata in data , esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha preso atto dell'affidamento al Professionista dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di **Euro 1351,00** al netto degli oneri previdenziali (2%) ed IVA di legge (22%).

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova come sopra rappresentato affida al Professionista come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei *lavori di regimazione idrogeologica ed opere di ingegneria naturalistica presso un tratto di salita Cassinelle, in località Sestri Ponente.*

2. In particolare la Stazione Appaltante prende atto che l'incarico sarà eseguito come espressamente indicato nella proposta tecnica ed economica del 20 gennaio 2020.

Il Professionista dovrà eseguire svolgere le seguenti attività:

A. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 e applicazione di ogni norma di legge o regolamento vigente attinente al presente incarico e, in particolare, piena applicazione di quanto previsto all'art. 92 del DLgs. 81/2008 e s.m.i. che si intende qui integralmente richiamato e di tutte le attività previste e attribuite al Coordinatore dalle norme vigenti in materia;

B. assistenza nei rapporti con autorità e enti terzi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri, notifiche, etc. con espletamento degli adempimenti connessi;

C. indizione, gestione e partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie, di concerto con l'Ufficio della Direzione Lavori;

D. aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo quando necessario;

E. espletamento di sopralluoghi in cantiere con cadenza non superiore a 10 gg naturali consecutivi, e contestuale compilazione di un apposito registro nel quale verranno annotate tutte le attività e le eventuali problematiche insorte in corso d'opera e le relative proposte di risoluzione.

Articolo 2 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni.

1. Le attività oggetto del presente contratto, come individuate nel precedente articolo 1, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati:

La durata complessiva è pari a 30 giorni a partire dalla formalizzazione del contratto,

determinata in base alla proposta tecnica ed economica presentata dal Professionista in data

20 gennaio 2020 e allegata alla determinazione dirigenziale n.

Tali termini si intendono al netto di eventuali sospensioni dei lavori in oggetto.

Articolo 3. Corrispettivo e modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto d'Appalto è di

Euro 1351,00 (milletrecentocinquantuno/00), al netto dell'I.V.A.(22%) ed oneri contributivi

(2%), con un ribasso pari al 15% (quindici) rispetto al corrispettivo a base di gara calcolato ai

sensi del DM 17giugno 2016 e comprensivo di tutti gli elaborati previsti nella proposta tecnica

ed economica del 20 gennaio 2020.

Il pagamento al Professionista delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva avverrà con

le seguenti modalità:

Il corrispettivo, determinato a "corpo", s'intende comprensivo di tutto quanto necessario alla

puntuale esecuzione dell'incarico a regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in

ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i

Documenti Contrattuali e alla proposta tecnica ed economica, corredata dai relativi allegati ivi

menzionati, nonché dei documenti che il Professionista si è impegnato a produrre alla Stazione

Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

Il Professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente

affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i

servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività

necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni

ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o

amministrativa necessaria.

Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente

Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente presso la **Banca BPER**, filiale Piazza della Repubblica 16 (Sestri Levante –GE) **intestato allo “Studio Tecnico Associato I.G.A”**, con sede legale in Viale Dante 97/1, 16039

Sestri Levante (GE), partita IVA 01329930992, **codice IBAN IT94L0538732230000035144977** e dedicato, in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: Emanuele Paolo Cascino (nato a Lavagna il 15/04/1969 c.f. CSCPMN69D15E488D), Manrico Curotto (nato a Chiavari il 20/12/1972 c.f. CRTMRC72T20C621J) e Cristian Salvestri (Sestri Levante il 20/05/1973 c.f. SLVCRT73E20I693D).

Il Professionista s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.

Fermo restando quanto precede, il Professionista si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla Stazione Appaltante (codice **IPA COLOVS**) e dovranno riportare il codice **C.I.G. Z772BE3D91** e **C.U.P. B32H18000820004**. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso " l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Articolo 4 – Responsabilità dell'Professionista e obblighi.

Il Professionista è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo del Professionista eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Professionista si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente alla Professionista e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

Il Professionista si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività attribuibili all'operato del Professionista stesso o dei soggetti dallo stesso incaricati e come da certificato che si allega.

Il Professionista si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Professionista e/o subProfessionista e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. Il Professionista risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Professionista, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. Il Professionista si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Professionista si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 5 – Polizza assicurativa e cauzione definitiva.

Il Professionista ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con garanzia per un massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di realizzazione dell'intervento.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni. La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla stipula del contratto.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico ed esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Articolo 6 - Penali e Risoluzione del contratto.

Ove l'inizio delle attività di cui all'incarico in oggetto venga ritardata oltre il termine stabilito, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso che il ritardo negli adempimenti superi i 30 giorni, l'Amministrazione Comunale, ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari che per rimborso spese. In particolare comunque la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Articolo 7 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

A norma dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. del Codice non è ammesso subappalto.

Articolo 8 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso il Professionista avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Il Professionista rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo

e/o rimborso delle spese, e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi

titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.

Articolo 9 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

Il Professionista dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. Il Professionista risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante al Professionista, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 11 – Controversie.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 12. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a carico del Professionista che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata.

Per il Comune di Genova Il Direttore Arch. Giuseppe Cardona *sottoscrizione digitale*

Il Professionista Dott. Geol. Paolo Emanuele Cascino *sottoscrizione digitale*